

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2458/88 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 1988

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle calzature con tomaie di gomma dei codici NC 6401 e 6402 originari della Thailandia e dell'Indonesia beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio

## LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio, del 17 novembre 1987, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1988 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 14 del regolamento (CEE) n. 3635/87 è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 14 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che, per le calzature con tomaie di gomma dei codici NC 6401 e 6402, il massimale individuale è fissato a 1 000 000 di ECU; che, in data 27 luglio 1988, l'importazione dei suddetti prodotti nella Comunità, originari dalla Thailandia e dell'Indonesia, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Thailandia e dell'Indonesia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dall'8 agosto 1988, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Thailandia e dell'Indonesia:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.0660	6401	Calzature impermeabili con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti
	6402	Altre calzature con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1988.

*Per la Commissione*

Stanley CLINTON DAVIS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 350 del 12. 12. 1987, pag. 1.